

# **COMUNE DI MONTELONGO**

Provincia di Campobasso

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27.09.1991

## INDICE

Art. 1 – Attuazione dello Statuto

Art. 2 – Oggetto del Referendum

Art. 3 – Iniziativa

Art. 4 – Richiesta di ammissione

Art. 5 – Quesito referendario

Art. 6 – Raccolta delle firme

Art. 7 – Valutazione dell'ammissibilità

Art. 8 – Indizione del Referendum

Art. 9 – Revoca

Art. 10 – Svolgimento della votazione

Art. 11 – Pubblicazione dei risultati. Custodia delle schede e dei verbali

Art. 12 – Validità ed effetti del Referendum

Art. 13 – Copertura finanziaria

## **Art. 1**

### **Attuazione dello Statuto**

1 – Il presente Regolamento disciplina il Referendum consultivo previsto dagli artt. 59 e 60 dello Statuto.

## **Art. 2**

### **Oggetto del Referendum**

1 – Il Referendum può essere indetto esclusivamente su materie di competenza locale e deve riguardare la proposta di adozione e di abrogazione di un determinato atto di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.

2 – Non sono ammissibili Referendum che riguardino:

- a) Bilancio e contabilità;
- b) Tributi e tariffe locali;
- c) Personale;
- d) Regolamento per il funzionamento degli organi elettivi;
- e) Atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali.

3 – Non si possono indire Referendum su atti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

## **Art. 3**

### **Iniziativa**

1 – Il Referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:

- a) Di 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) Di non meno di 7 Consiglieri Comunali.

2 – La richiesta di indizione si può avanzare dal 1<sup>a</sup> gennaio al 15 giugno di ogni anno.

## **Art. 4**

### **Richiesta di ammissione**

1 – La richiesta di ammissione del Referendum deve essere formulata dal un Comitato promotore.

2 – I Consiglieri comunali che presentano la richiesta del Referendum costituiscono di fatto il Comitato promotore. La richiesta di ammissione di cui alla lettera a) del precedente art. 3, deve essere formulata da un Comitato promotore composto da 10 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3 – La richiesta di ammissione, corredato del quesito referendario, viene consegnata al Segretario comunale.

## **Art. 5**

### **Quesito referendario**

1 – La richiesta referendaria deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre agli elettori. Il quesito dev'essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire una risposta in termini di "sì" o di "no".

## **Art. 6**

### **Raccolta delle firme**

1 – La raccolta delle firme è curata dal Comitato promotore e dev'essere conclusa entro 60 giorni dalla consegna al Segretario del Comune della richiesta di ammissione del Referendum.

2 – La raccolta delle firme avviene su appositi fogli vidimati dal Segretario Comunale. Le firme vengono apposte in presenza del Segretario comunale, o di un suo delegato, che accerta l'identità del sottoscrittore e la sua iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

3 – Trascorso il termine di cui al 1<sup>a</sup> comma del presente articolo, il Segretario comunale, entro 3 giorni, trasmette al Sindaco il testo della richiesta e del quesito referendario e i fogli con le firme dei sottoscrittori, specificando in apposito verbale se la proposta abbia raccolto il numero di firme previsto dall'art. 59 dello Statuto. Nel caso in cui non sia stato conseguito il numero di firme richiesto, il Sindaco interrompe la procedura di indizione e dichiara l'annullamento della richiesta referendaria.

## **Art. 7**

### **Valutazione dell'ammissibilità**

1 – Il Sindaco, entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al 3<sup>a</sup> comma del precedente articolo, sottopone il testo del quesito referendario ad una Commissione composta dal Segretario del Comune e da due esperti in materie giuridico-amministrative, a titolo onorifico. La Commissione viene eletta dal Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, entro due mesi dal rinnovo degli organi elettivi. Dura in carica fino alla scioglimento del Consiglio. Nel caso in cui non viene insediata la commissione per mancanza di esperti la legittimità resta del Segretario comunale.

2 – La Commissione valuta la legittimità della richiesta, riscontra la regolarità della presentazione e della raccolta delle firme, e può proporre al Comitato promotore eventuali modifiche del testo del quesito, che si rendano necessarie per consentire l'ammissibilità del Referendum o per rendere più chiara la domanda da porre al corpo elettorale.

3 – La Commissione invia al Sindaco, entro 10 giorni dalla trasmissione del quesito referendario, una memoria scritta con la declaratoria di ammissibilità o di inammissibilità della richiesta di Referendum.

4 – In caso di valutazione di inammissibilità, il Sindaco invia il rapporto della Commissione al Consiglio comunale, che viene convocato per il dibattito sull'argomento.

## **Art. 8**

### **Indizione del Referendum**

1 – Il Sindaco indice il Referendum entro 3 giorni dalla comunicazione di ammissibilità e fissa la data della votazione.

2 – L'indizione viene resa pubblica con l'affissione all'Albo pretorio e con altre adeguate forme di pubblicità.

3 – I Referendum si tengono in un'unica tornata annuale. Le operazioni di voto si svolgono in una domenica compresa fra il 1<sup>a</sup> ottobre e il 30 novembre. In caso di coincidenza con altre operazioni di voto il Referendum viene rinviato di 30 giorni.

## **Art. 9**

### **Revoca**

1 – In caso di scioglimento del Consiglio comunale, il Referendum viene indetto dal nuovo Sindaco, entro 30 giorni dalla ricomposizione degli organi, quando sia già stata fatta la declaratoria di ammissibilità. Prima di adottare l'atto di indizione, il Sindaco deve sottoporre il quesito referendario al voto dell'organo competente per accertare se esista la disponibilità o la possibilità di accettare la proposta. Il Referendum viene se il Consiglio o la Giunta votano, a maggioranza dei consiglieri o degli assessori assegnati, contro la proposta oggetto della richiesta referendaria.

2 – Nel caso in cui il Sindaco accerti la disponibilità del Consiglio o della Giunta comunale ad accettare l'indicazione del quesito referendario, può disporre la revoca del Referendum, dopo aver sottoposto all'approvazione dell'organo competente la proposta oggetto della richiesta referendaria. La revoca dev'essere votata dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, previo parere favorevole del Comitato promotore del Referendum e della Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3 – Nel caso in cui la legge disciplini ex novo la materia oggetto del quesito referendario e risulti palesemente inutile svolgere la consultazione, il Sindaco può disporre la revoca del Referendum. L'effettiva incidenza della nuova legge viene valutata dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento. In caso di valutazione affermativa, il Sindaco procede alla revoca del Referendum, previa discussione in Consiglio comunale, allargato al Comitato promotore del Referendum.

## **Art. 10**

### **Svolgimento della votazione**

1 – Il procedimento elettorale preparatorio, le operazioni di voto, lo scrutinio e la proclamazione dei risultati avvengono, per le parti applicabili, secondo le modalità descritte dal DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive integrazioni e modificazioni.

2 – Le schede elettorali devono contenere i termini del quesito da sottoporre alla votazione, quali già indicati all'atto della raccolta delle firme.

3 – Il Comitato promotore del Referendum può comunicare al Presidente del seggio elettorale la designazione di due rappresentanti, deputati ad assistere allo svolgimento delle operazioni elettorali.

4 – La pubblicità e la propaganda elettorale si svolgono nei 15 giorni successivi all'atto di indizione del Referendum da parte del Sindaco.

#### **Art. 11**

##### **Pubblicazione dei risultati. Custodia delle schede e dei verbali**

1 – Le schede, i verbali di votazione e di scrutinio vengono conservati nell'archivio del Comune, per un periodo di tempo pari a quello delle elezioni amministrative.

2 – Il Sindaco pubblica, entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni.

#### **Art. 12**

##### **Validità ed effetti del Referendum**

1 – Il Referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli elettori.

2 – Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla pubblicazione, valuta il risultato del Referendum e delibera conseguentemente agli atti di indirizzo.

3 – Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev'essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 13**

##### **Copertura finanziaria**

1 – Il bilancio di previsione contiene apposito capitolo per la copertura delle spese di svolgimento della consultazione referendaria.